

CAPITOLATO NORMATIVO I
PER LA COPERTURA DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

del
Consorzio di Bonifica Veronese

Avvertenze

Le informazioni contenute all'interno del presente documento sono di carattere riservato. Pertanto, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30.06.2003 nr. 196 né l'intero documento, né un eventuale condensato dello stesso potranno, in alcun caso essere consegnati a terzi, in particolare a qualsivoglia organizzazione del settore assicurativo o di brokeraggio senza il nostro preventivo accordo.

SEZ. 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1 - DEFINIZIONI

Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Società, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Assicurato:	Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione e, pertanto, IL Consorzio di Bonifica Veronese, i Legali Rappresentanti, gli Amministratori, i Direttori, i Dirigenti, i Dipendenti, i componenti degli Organi Collegiali nonché altro Personale non dipendente ed i Soggetti equiparati di cui l'Assicurato si avvale.
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Cose:	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno corporale:	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danni materiali:	Il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro,

	qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Massimale per anno / Massimo risarcimento:	La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo (non soggetto all'applicazione di rateo).
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Retribuzioni:	Tutto quanto al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni (es. stipendio, altri elementi a carattere continuativo, provvigioni, premi di produzione, bonus e gratifiche, l'equivalente del vitto ed alloggio eventualmente dovuti al dirigente), gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati). Sono invece esclusi: i rimborsi spese e gli emolumenti a carattere eccezionale, gli emolumenti lordi versati dal Contraente alle società che si occupano della somministrazione del lavoro.
Risarcimento:	La somma dovuta al danneggiato in caso di sinistro.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici e/o le Agenzie presso le quali risulta assegnata la polizza.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Sinistro in serie:	Una pluralità di eventi dannosi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti, errori od omissioni, tutti riconducibili ad una medesima causa, i quali tutti saranno considerati come un unico sinistro.

Art. 2 - Descrizione dell'attività

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile del Contraente / Assicurato svolgente tutte le attività che gli sono proprie per funzione istituzionale o che gli sono comunque attribuite o demandate o consentite dall'ordinamento giuridico e dalle norme statutarie.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività preliminari, conseguenti, accessorie, complementari, sussidiarie, nessuna esclusa né eccettuata.

Il Consorzio, ente di diritto pubblico economico – ai sensi dell'art. 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 3 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" ha sede in Verona.

Il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali con particolare riferimento alla bonifica e all'irrigazione, alla difesa del suolo e dell'ambiente, alla tutela della qualità delle acque e alla gestione dei corpi idrici, nonché alla protezione civile

Per l'individuazione dell'attività del Consorzio si potrà anche far riferimento all'Estratto dello Statuto Consortile.

SEZ. 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

L'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

In deroga al disposto dell'Art. 1910 del C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro se ne sono a conoscenza.

Art.3 - Durata del contratto

L'Assicurazione è stipulata per la durata di anni 2 con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2021 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2023.

È comunque facoltà delle parti recedere dal presente contratto ad ogni ricorrenza annuale con preavviso non inferiore a 180 giorni.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza del 31/12/2023.

E' però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto, richiedere alla Società una proroga tecnica della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale, per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 Cod. Civ., entro 60 giorni dalla sopracitata data.

In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

La deroga di cui al primo comma della presente norma deve intendersi operante ed efficace anche per ogni eventuale appendice correlata alla polizza originaria.

I premi devono essere pagati direttamente all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società Assicuratrice.

Art.5 - Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.6 - Recesso a seguito di sinistro

Il presente contratto non prevede la facoltà bilaterale di recesso per sinistro bensì la facoltà bilaterale di recesso anticipato ad ogni ricorrenza annuale con preavviso non inferiore a 180 giorni dalla relativa scadenza annuale

Art.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), PEC od altro mezzo comunque idoneo a comprovare data e contenuto indirizzata all' Agenzia o alla Società alla quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.12 - Coassicurazione e delega (ove prevista) – Estratto Unico.

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto.

La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La Delegataria è anche incaricata alle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o d'importi comunque dovuti all'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

Art.13 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 14 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 90 giorni antecedenti, così articolato:

1. entro 90 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nel caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,

4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati, i sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate

Art. 15 – Clausola intermediari

Alla Società Acros Srl Studio di Brokeraggio Assicurativo, con sede a Verona in Via G. Marconi, 62, è affidata la gestione e l'esecuzione del presente contratto di assicurazione.

Tutte le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra Parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Si conviene altresì che, il pagamento dei premi dovuti alla Società, potrà essere effettuato dalla Contraente tramite il Broker, con effetto liberatorio per la Contraente ai sensi dell'Articolo 1901 del Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui sopra, la Società delega quindi esplicitamente il Broker, all'incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 118 del D. Lgs.209/2005 e con gli effetti, per la Contraente, previsti al 1° comma del medesimo articolo; l'opera del Broker potrà essere remunerata dalle società aggiudicatarie, secondo consuetudine di mercato senza alcun onere diretto e/o indiretto, né maggiori spese per la Contraente, sulla base degli accordi in essere o che interverranno tra Società e Broker.

La Società aggiudicataria si impegna pertanto a non includere nei caricamenti del premio stabilito in polizza, commissioni od emolumenti inerenti il presente

contratto e alla sua successiva gestione riguardanti qualunque intermediario, in qualunque forma o modo.

Art. 16 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 delle Legge 13/08/2010 n. 136, successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento del servizio assicurativo

Art.17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 – Trattamento dei dati

Ai sensi della Legge 196/03 e del Regolamento Europeo 2016/679, le parti consentono il trattamento dei dati personali inerenti alla presente polizza, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 19 – Disposizione finale

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme riportate nel presente normativo, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate su ogni altro documento utilizzato dalla Società.

SEZ. 3 – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Art.2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali.

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84 N.222.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erranee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Art.3 – Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a causa di servizio dalla magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

La garanzia non vale:

- 1) per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto;
- 2) per le malattie professionali:
 - a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
 - b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente.

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art.4 – Qualifica di terzo

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. sono considerati Terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione:

- a) dei prestatori di lavoro, dipendenti dell'Assicurato, soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL), per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro in quanto in tal caso opera la garanzia R.C.O.;
- b) dei soggetti non dipendenti dell'Assicurato per i quali lo stesso debba provvedere alla copertura obbligatoria INAIL (opera la garanzia R.C.O.).

I prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi per quanto non coperto dall'assicurazione RCO, nonché per i danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

Art. 5 – Responsabilità personale

L'assicurazione è estesa anche alla responsabilità personale del Legale Rappresentante, degli Amministratori, dei Direttori, dei Dirigenti e di tutti i

dipendenti e/o collaboratori del Contraente e dei soggetti agli stessi equiparati, di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della sua attività, incluso il personale distaccato presso l'Assicurato, nonché nell'esercizio di ogni altra attività svolta, anche presso terzi, su incarico della Contraente.

Resta salva la facoltà di surroga spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave ascritto ai soggetti sopra indicati e giudizialmente accertato con sentenza definitiva.

Art.6 – Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio;
- f) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- g) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- h) a cose altrui derivanti da un incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- i) a cose detenute a qualsiasi titolo e a cose comunque movimentate;
- l) a mezzi sotto carico e scarico o in sosta nell'ambito di tali operazioni;
- m) a cose nell'ambito di esecuzione di lavori;
- n) a condutture e impianti sotterranei;
- o) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli art. 1783/1784/1785 bis/1786 del C.C.

- p) alle cose trasportate sui mezzi sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di tali operazioni;
- q) da impiego di veicoli a motore condotti da persona non abilitata;
- r) provocati dalla rete fognaria, quando non siano conseguenze di rottura accidentale di condutture.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- s) da detenzione o impiego di esplosivi;
- t) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- u) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- v) da emissione di onde e campi magnetici.

SEZ. 4 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Le Condizioni Generali di Assicurazioni e più precisamente le **“Norme che regolano l’assicurazione Responsabilità Civile”** sono da intendersi derogate e/o integrate dalle seguenti garanzie aggiuntive e/o particolari:

1. Attività complementari

La garanzia viene estesa anche alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per le attività complementari, secondarie e/o accessorie alla principale, nulla escluso né eccettuato. Sono pertanto compresi i rischi sottoelencati, a puro titolo esemplificativo e non limitativo, derivanti da:

- Parcheggio:
esistenza nell'ambito dei fabbricati o delle aree consortili di spazi per il parcheggio e/o sosta di veicoli; sono compresi i danni ai veicoli di dipendenti e/o di terzi parcheggiati, con esclusione dei danni da incendio, furto e di quelli da mancato uso.
- Esposizioni in genere:
partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands.
- Servizi sanitari:
esistenza di servizi sanitari comunali, prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno delle strutture comunali, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti al servizio.
- Cartelli pubblicitari, insegne, striscioni:
proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.
- Mense e punti di ristoro:
gestione delle mense e dei punti di ristoro, compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da dipendenti in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.
- Organizzazione diretta o tramite terzi di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi, stages presso le sedi consortili o presso terzi e manifestazioni in genere.
- Partecipazione ed operatività, sia all'interno dell'area dell'Assicurato che presso terzi, dei mezzi di trasporto o di sollevamento, ancorché semoventi, impiegati per le operazioni connesse all'attività svolta

dall'Assicurato, esclusi, comunque, i rischi inerenti alla circolazione degli stessi e come tali soggetti all'obbligo dell'assicurazione, di cui alla legge 990/69 e successive modificazioni.

- Servizio di vigilanza anche se effettuato con guardiani armati e con cani.
- Proprietà, organizzazione, conduzione o gestione di colonie, o attività similari, per i figli dei dipendenti;
- Distributori automatici di bevande e simili:
proprietà e gestione, nell'ambito consortile, di distributori automatici di bevande e simili, nonché esistenza di distributori di proprietà di terzi.
- Trasporto e consegna merci:
effettuazione di trasporto e consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico.
- Squadre antincendio:
attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti dell'assicurato.
- Magazzini, uffici e depositi:
esercizio di magazzini, uffici e depositi, in Italia, purché inerente all'attività dichiarata in polizza.
- Officine e impianti tecnologici:
l'esistenza e la conduzione di officine, impianti tecnologici (con relative condutture aeree e sotterranee), depositi di carburante e colonnine di distribuzione; il tutto con relative pertinenze;
- Visite didattiche di scolaresche presso le sedi e le strutture di proprietà o in gestione del Consorzio
- Gestione o utilizzo di parchi e aree, anche con alberi di alto fusto, con accesso da parte del pubblico.

2. Committenza auto

L'assicurazione prestata con la seguente polizza si intende estesa alla Responsabilità Civile ai sensi di legge (art. 2049 C.C.) attribuibile all'Assicurato nella sua qualità di committente delle persone che, per conto suo, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempreché tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da quelli presi o dati in locazione.

La garanzia vale anche per i danni subiti dalle persone trasportate.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente o preposto dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione.

3. Danni da furto

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati

a terzi da persone che si sono avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e/o ponteggi o altre strutture similari erette e/o impiantate dall'Assicurato.

La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nel prospetto in calce al capitolato.

4. Danni da Incendio

Limitatamente ai danni arrecati alle cose e/o agli enti di terzi, l'assicurazione è altresì operante per i danni da incendio causati da combustione delle cose dell'Assicurato.

La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nel prospetto in calce al capitolato.

5. Committenza opere

Premesso che l'attività dell'Assicurato comporta anche:

- a) l'affidamento a liberi professionisti o l'assunzione diretta dell'attività di direzione dei lavori;
- b) l'affidamento dei lavori di costruzione, installazione, manutenzione ad imprese mediante regolare contratto di appalto; fermo restando che il contratto stesso sarà considerato regolare, ai fini assicurativi, anche quando l'appalto consista in prestazioni di lavoro manuale, di opere e di servizi e/o l'appaltatore impieghi capitali, macchine e/o attrezzature fornite dalla committente;
- c) attività amministrative e di coordinamento dell'opera dei predetti liberi professionisti e delle imprese;

l'assicurazione si intende prestata per la responsabilità civile derivante:

- 1) all'Assicurato nella sua qualità di committente, per fatti imputabili agli incaricati di assumere l'attività di direzione dei lavori e di responsabilità dei cantieri;
- 2) all'Assicurato in quanto committente di lavori eseguiti da imprese appaltatrici e subappaltatrici, per l'attività da esse prestate nella realizzazione degli altri lavori di cui alla lettera b);
- 3) all'Assicurato per danni causati da errori e/o vizi di progettazione e di calcolo effettuati da personale dipendente della Contraente.

6. Cessione di lavori a Terzi

Premesso che l'Assicurato può delegare, appaltare o subappaltare ad altre imprese regolarmente costituite, o ad altre persone, lavori, servizi e/o prestazioni in genere attinenti le proprie attività e/o proprietà, si conviene che, qualora all'Assicurato medesimo, a seguito di sinistro, ne derivasse una responsabilità, anche in via solidale per:

- danni a terzi;
- danni a prestatori di lavoro dell'Assicurato;

- danni a prestatori di lavoro dell'Impresa appaltatrice e/o subappaltatrice o comunque esecutrice dei lavori commissionati e/o ceduti;

la Società, nell'ambito dei massimali stabiliti dalla presente polizza, risponderà dei danni occorsi qualora i soggetti succitati non fossero in grado, per qualsiasi motivo direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente, di farvi fronte.

La Società, nei confronti di questi, manterrà il diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

7. Proprietà e/o conduzione di fabbricati, terreni e/o impianti

L'Assicurazione si estende alla Responsabilità Civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso dei fabbricati e/o terreni a qualunque titolo e destinazione siano adibiti; degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e cancelli servo-comandati. L'Assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radiotelevisive, agli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, anche tenuti a giardino, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura. L'Assicurazione comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economia dall'Assicurato restando inteso che, qualora gli stessi fossero affidati a terzi, la garanzia opera per quanto imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.

La garanzia non comprende i danni derivanti da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;

La garanzia è estesa ai danni da spargimento di acqua, derivanti unicamente da rottura accidentale di tubazioni e condutture; il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di € 100,00= per ciascun sinistro.

8. Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, in consegna, custodia e nell'ambito

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende i danni:

- a) alle cose di terzi detenute dall'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione (con esclusione di danni alle cose che costituiscono oggetto di strumento di lavoro);
- b) alle cose di terzi trasportate, sollevate, rimorchiate, caricate e/o scaricate dalla grues e da mezzi meccanici di proprietà od in uso all'assicurato (sono esclusi dalla garanzia i danni da mancato uso della cosa danneggiata).

Sono esclusi i danni resi necessari per l'esecuzione dei lavori e i guasti alle cose in lavorazione e alle parti direttamente oggetto della lavorazione stessa.

La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nel prospetto in calce al capitolato.

9. Danni a mezzi sotto carico e scarico

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto di Terzi sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nel prospetto in calce al capitolato.

10. Danni da cedimento o franamento del terreno

A parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende, nei limiti indicati nel prospetto in calce al presente capitolato, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto muratura o altre tecniche sostitutive.

La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nel prospetto in calce al capitolato.

11. Danni da fuoriuscita di acque.

A parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende, la fuoriuscita di acque dai canali per rottura accidentale di argini, impianti e condutture, per errate manovre e/o per altre cause accidentali anche connesse con l'esecuzione di opere di manutenzione.

12. Danni a condutture ed impianti sotterranei

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.

La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nel prospetto in calce al capitolato.

13. Danni da interruzione o sospensione d'attività

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nel prospetto in calce al capitolato.

14. Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, di strutture o attrezzature, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con le attività formanti oggetto dell'assicurazione.

15. Manutenzioni ordinarie e straordinarie

La garanzia comprende anche l'esercizio dell'attività di manutenzioni ordinarie e straordinarie anche di impianti e condutture relativi alla captazione, trattamento e distribuzione d' acqua ad esclusivo uso agricolo fino alle rispettive utenze finali.

16. Attività commerciali e/o terziarie

La garanzia comprende anche l'esercizio e/o la gestione di attività commerciali e/o di terziario, compresa la responsabilità civile derivante dalla somministrazione e vendita di cibi e bevande.

17. Gestione parcheggi

La garanzia comprende l'esercizio e/o la gestione di parcheggi custoditi. Sono comunque esclusi i danni da furto, da incendio ed alle cose trasportate sui veicoli.

La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nel prospetto in calce al capitolato.

18. Inquinamento accidentale

La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nel prospetto in calce al capitolato.

19. Organizzazione di manifestazioni

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dall'organizzazione, gestione o partecipazione all'organizzazione e/o gestione di spettacoli e di altre manifestazioni di carattere ricreativo, sportivo, politico, culturale, artistico o ambientale, comunque comportanti la presenza di pubblico e che si svolgano sia presso appositi impianti, anche non appartenenti all'Assicurato, sia all'aperto. Per i danni fisici subiti

dagli artisti e dagli orchestrali, la garanzia prevista dalla presente clausola sarà operante solo in caso di lesioni previste dall'art. 583 del C.P.

Sono compresi nelle garanzie i danni a locali, arredi, impianti, attrezzature e strutture in genere (esclusi i manti erbosi) dei luoghi sede delle manifestazioni, nei limiti e con le franchigie indicate.

E' esclusa la Responsabilità Civile per fuochi artificiali.

La garanzia comprende, altresì, l'organizzazione di escursioni e visite libere o guidate.

La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nel prospetto in calce al capitolato.

20. Mezzi meccanici

La garanzia è estesa ai rischi dei mezzi meccanici utilizzati dall'Ente per la propria attività, relativamente ai danni da esercizio, con esclusione di qualunque danno derivante dall'inosservanza dell'obbligo assicurativo prescritto per la circolazione dei veicoli a motore.

21. Responsabilità civile da circolazione di mezzi speciali

La garanzia è operante anche per il rischio di circolazione su strade pubbliche o aree ad esse equiparate, di veicoli a motore non iscritti al PRA o speciali, con esclusione di qualunque danno derivante dall'inosservanza dell'obbligo assicurativo prescritto per la circolazione dei veicoli a motore.

SEZ. 5 – GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 - Denuncia di sinistro

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato per il tramite del Contraente è tenuto a dare avviso scritto alla Società, anche per il tramite del broker, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l'Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C.

Il Contraente è tenuto ad inoltrare avviso per eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro - RCO" solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha ricevuto avviso dell'avvio dell'inchiesta amministrativa o giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

La Società è tenuta a contestare al Contraente le eccezioni di inoperatività delle garanzie di polizza entro 90 giorni dalla denuncia di sinistro. Tale termine deve considerarsi perentorio ed una volta decorso, il sinistro si intende assunto in garanzia dalla Società a tutti gli effetti.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpiscono la presente polizza ed a comunicare all'Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.

Art. 2 - Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza

La Società assume la gestione delle vertenze, fino all'esaurimento di ogni grado di giudizio, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e/o amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Per le vertenze in sede civile, la Società si impegna ad incaricare sempre il medesimo legale e a comunicarne all'Assicurato il nominativo entro i 30 giorni successivi dalla decorrenza della polizza. Qualora, in casi eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un diverso legale, si impegna a comunicarne il nominativo in tempo utile per gli adempimenti di rito.

In caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta dell'Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso.

Art. 3 - Gestione danni in franchigia

La gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) appaia verosimilmente inferiore all'importo della franchigia, viene svolta dalla Società che assume pertanto l'onere delle spese di resistenza inerenti all'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La gestione e la liquidazione dei danni il cui importo ecceda o non ecceda la franchigia, sarà assunta pertanto per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Parimenti, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l'importo della franchigia.

Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un'unica soluzione entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità, sulla scorta della documentazione fornita dalla Società.

La Società si impegna a richiedere il rimborso delle franchigie con le modalità sopra previste anche per i 5 anni successivi alla scadenza della polizza.

La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell'Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all'esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi

SEZ. 6 – MASSIMALI – FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO

1 Massimali Assicurati

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)	€. 5.000.000,00= per sinistro
	€. 5.000.000,00= per persona
	€. 5.000.000,00= per danni a cose
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO)	€. 5.000.000,00= per sinistro
	€. 1.500.000,00= per persona.

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

2 Franchigie – Scoperti e Limiti di Risarcimento.

Per sinistri riferiti alle garanzie indicate sono applicabili gli scoperti e/o le franchigie ed i limiti di indennizzo ivi indicati:

EVENTI/GARANZIE	FRANCHIGIE E SCOPERTI per sinistro e per anno	LIMITI DI INDENNIZZO
Danni da furto	€ 500,00 per sinistro	€ 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni da Incendio	€ 500,00 per sinistro	€ 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni da acqua per rottura tubazione e condutture	€ 500,00 per sinistro	Massimale assicurato
Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate e/o nell'ambito	€ 500,00 per sinistro	€ 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

Danni da cedimento o franamento del terreno	10% per sinistro sinistro con il minimo di € 500,00	€ 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni a condutture ed impianti sotterranei	10% per sinistro sinistro con il minimo di € 500,00	€ 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni da interruzione o sospensione di attività	Scoperto 10% minimo € 1.500,00 per sinistro	€ 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Inquinamento accidentale	10% per sinistro con il minimo di € 2.500,00	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

PARAMETRO PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Retribuzione annua lorda	Tasso finito pro-mille	Premio finito anticipato al 70% del Premio quantificato al 100%
€ 7.800.000,00=		
DATO AL 100,00%		

SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO ANNUO LORDO ANTICIPATO

Premio annuo imponibile	€	.=
Imposte	€	.=
TOTALE	€	.=

Art. 3 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

--	--	--

Art. 4 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Il Contraente		La Società

-

SCHEDA TECNICA DI POLIZZA

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E PRESTATORI DI LAVORO.

CONTRAENTE / ASSICURATO

Consorzio di BONIFICA VERONESE
Sede: Strada della Genovese, 31/e
37135 - VERONA
C.F. 93216480231

DURATA CONTRATTUALE

Anni 2, con effetto dal 31.12.2021

SCADENZA

31.12.2023 senza tacito rinnovo e senza obbligo di disdetta a tale data.

RATEIZZAZIONE

Annuale, con scadenza ricorrente alle ore 24.00 di ogni 31.12.

ATTIVITA' E RISCHIO ASSICURATO

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile del Contraente / Assicurato svolgente tutte le attività che gli sono proprie per funzione istituzionale o che gli sono comunque attribuite o demandate o consentite dall' ordinamento giuridico e dalle norme statutarie.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, sussidiarie, nessuna esclusa né eccettuata.

Per l'individuazione dell'attività del Consorzio si potrà far riferimento all' Estratto dello Statuto Consortile.

MASSIMALI ASSICURATI

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)	€. 5.000.000,00= per sinistro /persona/ cose
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO)	€. 5.000.000,00= per sinistro
	€. 1.500.000,00= per persona

FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO

Per sinistri riferiti alle garanzie sottoindicate sono applicabili gli scoperti e/o le franchigie ed i limiti di indennizzo ivi indicati:

EVENTI/GARANZIE	FRANCHIGIE E SCOPERTI per sinistro e per anno	LIMITI DI INDENNIZZO
Danni da furto	€ 500,00 per sinistro	€ 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni da Incendio	€ 500,00 per sinistro	€ 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni da acqua per rottura tubazione e condutture	€ 500,00 per sinistro	Massimale assicurato
Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate e/o nell'ambito	€ 500,00 per sinistro	€ 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni da cedimento o franamento del terreno	10% per sinistro sinistro con il minimo di € 500,00	€ 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni a condutture ed impianti sotterranei	10% per sinistro sinistro con il minimo di € 500,00	€ 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni da interruzione o sospensione di attività	€ 500,00 per sinistro	€ 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Inquinamento accidentale	10% per sinistro con il minimo di € 2.500,00	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

PARAMETRO PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Retribuzione annua lorda	Tasso finito pro-mille	Premio finito anticipato al 70% del Premio quantificato al 100%
€ 7.800.000,00=		

SCHEDA SINISTRI.

Periodo: 01.01.2016 – 30.09.2021

Sinistri 2016

Sinistri denunciati – DANNI A COSE		n° 11
	Sinistri definiti tra quelli SENZA SEGUITO	n° 06
	Sinistri RISERVATI	n° 00
	Sinistri LIQUIDATI	n° 05
	Sinistri Liquidati per importi sino ad Euro 1.000,00=	n° 02
	Sinistri Liquidati per importi sino da Euro 1.000,00= ad Euro 2.500,00	n° 01
	Sinistri Liquidati per importi sino da Euro 2.500,00= ad Euro 10.000,00	n° 02
	Sinistri Liquidati per importi oltre ad Euro 10.000,00	n° 00

	Importo Complessivo Sinistri Liquidati – n.05 Danni a Cose	Euro	15.466,00=
--	--	-------------	-------------------

Sinistri 2017

Sinistri denunciati – DANNI A COSE		n° 11
	Sinistri definiti tra quelli SENZA SEGUITO	n° 02
	Sinistri RISERVATI	n° 01
	Sinistri LIQUIDATI	n° 08
	Sinistri Liquidati per importi sino ad Euro 1.000,00=	n° 03
	Sinistri Liquidati per importi sino da Euro 1.000,00= ad Euro 2.500,00	n° 03
	Sinistri Liquidati per importi sino da Euro 2.500,00= ad Euro 10.000,00	n° 00
	Sinistri Liquidati per importi oltre ad Euro 10.000,00	n° 01

	Importo Complessivo Sinistri Liquidati – n. 08 Danni a cose	Euro	37.686,00=
	Importo Complessivo Sinistri Riservati – n. 01 Danni a Persone	Euro	140.000,00=

Sinistri 2018

Sinistri denunciati – DANNI A COSE		n° . 07
	Sinistri definiti tra quelli SENZA SEGUITO	n° . 02
	Sinistri RISERVATI	n° . 00
	Sinistri LIQUIDATI	n° . 05
	Sinistri Liquidati per importi sino ad Euro 1.000,00=	n° . 02
	Sinistri Liquidati per importi sino da Euro 1.000,00= ad Euro 2.500,00	n° . 03
	Sinistri Liquidati per importi sino da Euro 2.500,00= ad Euro 10.000,00	n° . 00
	Sinistri Liquidati per importi oltre ad Euro 10.000,00	n° . 00
	Importo Complessivo Sinistri Liquidati – n. 05 Danni a Cose	Euro 5.149,00=

Sinistri 2019

Sinistri denunciati – DANNI A COSE		n° . 03
	Sinistri definiti tra quelli SENZA SEGUITO	n° . 00
	Sinistri RISERVATI	n° . 00
	Sinistri LIQUIDATI	n° . 00
	Sinistri Liquidati per importi sino ad Euro 1.000,00=	n° . 01
	Sinistri Liquidati per importi sino da Euro 1.000,00= ad Euro 2.500,00	n° . 02
	Sinistri Liquidati per importi sino da Euro 2.500,00= ad Euro 10.000,00	n° . 00
	Sinistri Liquidati per importi oltre ad Euro 10.000,00	n° . 00
	Importo Complessivo Sinistri Liquidati – n. 02 Danni a Cose	Euro 3.646,00=

Sinistri 2020

Sinistri denunciati – DANNI A COSE		n°. 05
	Sinistri definiti tra quelli SENZA SEGUITO	n°. 01
	Sinistri RISERVATI	n°. 00
	Sinistri LIQUIDATI	n°. 04
	Sinistri Liquidati per importi sino ad Euro 1.000,00=	n°. 01
	Sinistri Liquidati per importi sino da Euro 1.000,00= ad Euro 2.500,00	n°. 01
	Sinistri Liquidati per importi sino da Euro 2.500,00= ad Euro 10.000,00	n°. 01
	Sinistri Liquidati per importi oltre ad Euro 10.000,00	n°. 00
Importo Complessivo Sinistri Liquidati – n. 04 Danni a Cose		Euro 10.898,00=

Sinistri 2021

Sinistri denunciati – DANNI A COSE		n°. 02
	Sinistri definiti tra quelli SENZA SEGUITO	n°. 01
	Sinistri RISERVATI	n°. 00
	Sinistri LIQUIDATI	n°. 01
	Sinistri Liquidati per importi sino ad Euro 1.000,00=	n°. 01
	Sinistri Liquidati per importi sino da Euro 1.000,00= ad Euro 2.500,00	n°. 00
	Sinistri Liquidati per importi sino da Euro 2.500,00= ad Euro 10.000,00	n°. 01
	Sinistri Liquidati per importi oltre ad Euro 10.000,00	n°. 00
Importo Complessivo Sinistri Liquidati – n. 01 Danni a Cose		Euro 4.000,00=